



Al Consiglio provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di
Ascoli Piceno

RACCOMANDATA / VIA PEC

Oggetto: domanda di iscrizione al registro dei praticanti

Il sottoscritto (cod. fisc.) essendo in possesso
dei requisiti di legge

CHIEDE

di essere iscritto al Registro dei praticanti del Consiglio Provinciale di

Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la sua responsabilità dichiara di
(riportare solo quanto inerente la propria situazione):

1. essere nato a il
2. essere residente in Via n. interno / scala ;
3. essere cittadino di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
4. essere in possesso della carta di soggiorno, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui si
allega copia (Solo per gli stranieri extra U.E.);
5. essere in possesso del seguente diploma di laurea, indicato nell'art. 3, comma 2, lettera d) della
Legge 11 gennaio 1979, n. 12 ed appartenente alle classi di laurea elencate nell'allegato 2) del
regolamento approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine con delibera 327 del 23 ottobre 2014 (in
alternativa allega copia autentica);
6. non svolgere praticantato per attività professionali diverse, presso lo stesso studio professionale o
società tra professionisti, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi o società
multiprofessionale;
7. essere in costanza di rapporto di pubblico impiego/di rapporto di lavoro subordinato privato e che la
relativa disciplina prevede modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento del
tirocinio;
8. non aver subito condanne penali;
9. carichi pendenti:

Dichiara altresì che la procura della Repubblica competente, per eventuali accertamenti, è quella presso il
tribunale di (*luogo*).

e allega i seguenti documenti:

1. dichiarazione del professionista di essere iscritto all'Albo da almeno cinque anni e che attesti
l'ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di
abitudine e prevalenza viene esercitata la libera professione di Consulente del Lavoro, sia in forma
individuale che associata, societaria o in qualsiasi altra forma ammessa dalla legge, nonché

- dichiarazione del numero di tutti i praticanti presenti nello studio inclusi quelli svolgenti il tirocinio per altre discipline professionali;
2. dichiarazione del professionista di essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua obbligatoria con riferimento all'ultimo periodo scaduto;
 3. ricevuta del versamento del contributo per l'iscrizione al registro attestante l'avvenuto pagamento dello stesso nelle misure stabilite dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 sul conto corrente bancario IBAN: IT 57G 08474 13502 000000 113274 intestato a CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO- Corso Mazzini n 151 – 63100 ASCOLI PICENO
 4. due foto formato tessera firmate .

Indica come indirizzo al quale ricevere le comunicazioni dal Consiglio provinciale i seguenti recapiti:

residenza:

telefono:

mail:

pec:

In attesa di riscontro, coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Luogo e data

Firma

Allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Consiglio provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di
ASCOLI PICENO

RACCOMANDATA / VIA PEC

Oggetto: dichiarazione del professionista

Il sottoscritto Cdl (cod. fisc.)
iscritto al n. dell'Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di
..... dal

DICHIARA

- che a decorrere dal il sig...../la sig.ra
..... viene
ammesso/a alla frequenza dello Studio professionale sito in
..... (prov.) Via/Piazza
..... dove il sottoscritto svolge con carattere di
abitudine e prevalenza la libera professione, in forma individuale/associata/societaria, per
svolgere il periodo di tirocinio professionale previsto dalla legge;
- di avere / non avere altri praticanti in studio (*indicare il numero se presenti , oltre quello
cui si riferisce l'istanza*);
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in quanto Consulente
del Lavoro iscritto all'Albo da almeno cinque anni, che opera come libero professionista con
attività abituale e prevalente in forma individuale, associata o societaria;
- di essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua
obbligatoria previsti dall'Ordinamento, con riferimento all'ultimo periodo scaduto
(biennio /).

In fede,

Luogo e data

Firma

PATTO FORMATIVO

TRA

IL PROFESSIONISTA, CONSULENTE DEL LAVORO

E

IL/LA DOTT./DOTT.SSA

Tra il consulente del lavoro (di seguito indicato anche come “Professionista”) e il/la dott./dott.ssa (di seguito indicato anche come “Tirocinante”), iscritto con delibera n. del gg/mm/aaaa al Registro dei Praticanti del Consiglio Provinciale dell’Ordine di

Premessa:

- L’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137, stabilisce che il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione;
- L’art. 2, comma 7, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello Studio atta a consentire al praticante l’acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro.
- Le parti convengono che il tirocinio professionale è lo strumento essenziale ed obbligatorio per l’apprendimento della conoscenza, teorico-pratica, utile per il futuro svolgimento della professione e per quella di carattere deontologico e comportamentale propria della disciplina professionale.

Pertanto assumono i seguenti reciproci impegni con lo strumento del **patto formativo**.

Articolo 1. Il Professionista

1. Il Professionista s’impegna a dedicare al Tirocinante il tempo e le risorse necessarie. Il Tirocinante, dopo l’ammissione presso lo Studio professionale, sarà informato sulle norme e consuetudini che regolano la vita dello Studio, sui rapporti con i Clienti e su ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.
2. Il Professionista garantisce al Tirocinante il diritto ad una qualificata formazione tecnico-scientifica, professionale, etica e deontologica, che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro. Consentirà al Tirocinante la partecipazione a corsi e/o percorsi formativi che entrambe le parti, di comune accordo, avranno ritenuto utili per la formazione professionale del Tirocinante.

3. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il Tirocinio professionale è sito in , con attività dal al e con orario di apertura dalle alle
4. Qualora il Professionista intenda risolvere il rapporto di tirocinio professionale prima della naturale scadenza si impegna a darne comunicazione scritta al Tirocinante con almeno 30 giorni di anticipo. A ciò fanno eccezione eventuali casi di compromissione del rapporto fiduciario.
5. Il Tirocinio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche se part time od occasionale, o di qualsiasi altra natura contrattuale.

Articolo 2. Il Tirocinante

1. Il Tirocinante si impegna a rispettare i seguenti doveri:
 - a) Frequentare lo Studio e i corsi di formazione organizzati dal Consiglio Provinciale con la diligenza e l'assiduità richiesti dal proprio ruolo. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del regolamento sul Tirocinio obbligatorio, il Tirocinante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello Studio del Professionista, sotto la diretta supervisione dello stesso, partecipando allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro.
 - b) Osservare gli orari e le regole dello Studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portati a sua conoscenza.
 - c) Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della Professione.
 - d) Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello Studio.
 - e) Compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo.
 - f) Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del praticantato.
 - g) In ognuno dei casi di interruzione del Tirocinio per una delle cause di cui all'art. 7 del Regolamento, dovrà informare tempestivamente il Professionista dell'intenzione di volerlo interrompere. Le medesime cause devono essere comunicate al Consiglio Provinciale dell'Ordine nel cui registro è iscritto, entro trenta giorni dall'inizio dell'evento impeditivo. Al termine degli eventi che hanno causato l'interruzione, deve quanto prima riprendere la frequenza dello Studio, dandone comunicazione al Professionista e al Consiglio Provinciale, a quest'ultimo entro trenta giorni dalla ripresa del Tirocinio.
 - h) Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti impeditivi della prosecuzione del rapporto di Tirocinio professionale.
 - i) Presentarsi alle prove di valutazione presso il Consiglio Provinciale.

2. Il Tirocinante, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, osserva gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed è soggetto al medesimo potere disciplinare.

Articolo 3. Formazione

1. Al fine di acquisire le competenze utili per ottenere la completa formazione professionale il Tirocinante, oltre ad operare, secondo le direttive del Professionista, in tutte le aree di attività dello studio e della professione, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal Consiglio Provinciale presso cui è iscritto. La suddetta partecipazione sarà riportata nel fascicolo formativo al momento della frequenza.

Articolo 4. Tutor e valutazione della pratica

1. Il tutor, nominato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, ha il ruolo di garante *super partes* del percorso formativo del Tirocinante.
2. Nel corso del periodo di Tirocinio professionale per il tramite del Consiglio Provinciale di competenza, verranno assegnati al Tirocinante strumenti di valutazione e autovalutazione per verificare l'andamento del percorso formativo e le competenze specifiche raggiunte.
3. I Consigli provinciali attuano verifiche, anche a campione, invitando il Tirocinante a sostenere prove di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite.
4. In caso di giudizio insufficiente sulla preparazione del Tirocinante il Consiglio Provinciale convocherà in audizione il professionista affidatario ed il Tirocinante e, in quella sede, verrà comunicato l'esito della prova.
5. Qualora il Tirocinante, regolarmente convocato, senza giustificato motivo non si presenti alla prova di valutazione o alla successiva discussione, sarà oggetto di procedimento disciplinare.

Articolo 5. Fascicolo formativo

1. Sia la frequenza dello Studio che tutte le attività di formazione e autoformazione, incluse quelle di aspetto solo teorico, svolte dal Tirocinante devono essere registrate nell'apposito Fascicolo formativo che assume natura di documentazione con valenza certificativa; lo stesso deve essere compilato a cura del Tirocinante e sottoscritto dal Professionista che convalida le attività dichiarate dal praticante.
2. La durata del Tirocinio professionale, stabilita dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, è qualificabile come un "*debito orario*", da svolgere su base settimanale per un ammontare orario mediamente pari ad almeno 20 ore settimanali.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il tirocinio fosse svolto per i primi sei mesi, in presenza di una apposita convenzione sottoscritta dal Consiglio Provinciale competente, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea, il Professionista dovrà consentire al Tirocinante la partecipazione alla didattica ed agli adempimenti previsti dall'Università.

4. La somma delle attività formative, a qualsiasi titolo svolte, dovrà soddisfare il limite del "debito orario".

Articolo 6. Il rimborso

1. Il Professionista, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'art. 5, comma 2, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio, si impegna a riconoscere al tirocinante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del Lavoro
iscritto al n. dal gg/mm/aaaa dell'Albo di e il/la dott./dott.ssa
....., individuato come Tirocinante .

Il patto formativo disciplina i reciproci rapporti ed obblighi del Professionista e del Tirocinante e
viene altresì convalidato da, Consulente del Lavoro, in qualità di tutor
nominato dal Consiglio Provinciale di

(luogo), (data)

Il Tirocinante

.....

Il Professionista

.....

Il Tutor

.....



Ordine Consulenti del Lavoro



**Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro**

Viale del Caravaggio 84 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
ASCOLI PICENO

Corso Mazzini n. 151

63100 Ascoli Piceno

Tel. 380/744 34 24

e-mail : ordine.ap@consulentidellavoropec.it

e-mail pec: ordine.ap@consulentidellavoropec.it



**INFORMATIVA concernente i dati personali forniti all'atto
dell'iscrizione al Registro dei Praticanti Consulenti del Lavoro
fornita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE
n. 2016/679**

La presente informativa regola i trattamenti dei dati personali forniti all'atto dell'iscrizione al Registro dei Praticanti Consulenti del Lavoro e di quelli acquisiti direttamente dal Consiglio Provinciale dell'Ordine (di seguito CPO) o dal Consiglio Nazionale dell'Ordine successivamente all'iscrizione (di seguito CNO).

I trattamenti hanno ad oggetto:

Dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, residenza e domicilio professionale, data di iscrizione, gli estremi del diploma di abilitazione, indirizzo pec e indirizzo posta elettronica ordinaria, recapiti telefonici, fotografia formato tessera;

Dati giudiziari: certificato casellario giudiziario, certificato carichi pendenti, annotazione eventuali provvedimenti disciplinari;

Dati concernenti la formazione: dati riguardanti l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua obbligatoria.

Dati di natura contabile: concernenti il pagamento del contributo di iscrizione.

I dati vengono trattati in rapporto di contitolarità tra il CNO ed il CPO poiché L'Albo professionale viene gestito con due livelli di operatività nei quali ciascun contitolare sovraintende le misure di sicurezza di reciproca competenza nel trattamento dei dati personali. Il rapporto tra i contitolari in relazione all'operatività ed alla responsabilità è stato formalizzato con le modalità previste dalla legge.



TRATTAMENTO: FINALITA' E BASE GIURIDICA

I trattamenti dei dati personali vengono gestiti nello svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla base di quanto disposto dalla Legge n.12 del 11 gennaio 1979 dal D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012 e Regolamenti emanati dal CNO.



**Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro**

Viale del Caravaggio 84 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
ASCOLI PICENO

Corso Mazzini n. 151

63100 Ascoli Piceno

Tel. 380/744 34 24

e-mail : ordine.ap@consulentidellavoropec.it

e-mail pec: ordine.ap@consulentidellavoropec.it

Nello specifico il CPO ed il CNO tratteranno i dati personali per perseguire le seguenti finalità:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Provinciale Ordine dei Consulenti de lavoro;
- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale Ordine dei Consulenti de lavoro;
- l'esercizio dell'azione disciplinare con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- la gestione dell'attività formativa in favore degli iscritti ed il controllo del corretto adempimento degli obblighi in materia di formazione continua obbligatoria;
- l'incasso delle quote annuali di iscrizione;
- l'invio di comunicazioni istituzionali all'iscritto.

Il trattamento dei dati personali trova fondamento e base giuridica nelle disposizioni contenute nella Legge 11 gennaio 1979, n.12 nel D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, nonché nei Regolamenti emanati dal CNO.



SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è il Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore il Presidente Roberta Sgattoni.

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono indicati nell'intestazione della presente informativa.

Il Responsabile protezione dati/DPO, nominato dal CPO, è Corradetti Gianni (contatto: dpo@medinggroup.it)

Il Contitolare del trattamento è il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella persona del presidente pro-tempore. I dati di contatto del Contitolare del trattamento sono indicati nell'intestazione della presente informativa.

Il Responsabile protezione dati/DPO, nominato dal CNO, è il consigliere nazionale tesoriere Stefano Sassari (contatto: tesorierecno@consulentidellavoro.it)



MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I trattamenti dei dati personali oggetto della presente informativa vengono svolti presso la sede del CPO e presso la sede del CNO ove vengono conservati sia su supporto cartaceo, che informatico.

I trattamenti dei dati personali sono effettuati secondo i parametri di sicurezza, così come previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e quindi secondo principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.

I dati personali trattati potranno essere resi disponibili a terzi in adempimento di obblighi di legge o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nonché ad altre istituzioni della Categoria dei Consulenti del Lavoro per lo svolgimento delle rispettive attività.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo i dati personali trattati potranno essere trasmessi a:

- Ministero della Giustizia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



**Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro**

Viale del Caravaggio 84 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
ASCOLI PICENO

Corso Maggini n. 151

63100 Ascoli Piceno

Tel. 380/744 34 24

e-mail : ordine.ap@consulentidellavoropec.it

e-mail pec: ordine.ap@consulentidellavoropec.it

- Consiglio di Disciplina Territoriale e Nazionale;
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro;
- Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- ENPACL;

I dati personali trattati vengono principalmente utilizzati per mantenere aggiornati l'Albo Unico Nazionale e l'Albo Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno natura pubblica. Le annotazioni dell'Albo Unico Nazionale, gestito dal CNO, vengono alimentate dal CPO in base a quanto annotato sull'Albo conservato presso la sede del CPO medesimo. In considerazione della loro rilevanza pubblica, i dati personali archiviati nell'Albo Unico Nazionale, nonché nell'Albo provinciale devono essere sempre disponibili e consultabili da chiunque ne abbia interesse (cittadino o Pubblica Autorità).

DIRITTI DELL'INTERESSATO



L'interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare:

- ✓ diritto di accesso ai dati personali
- ✓ diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento
- ✓ diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo
- ✓ diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge
- ✓ diritto all'oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata)
- ✓ diritto di ottenere la limitazione del trattamento

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando richiesta ai Contitolari mediante i canali di contatto indicati in precedenza. Le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'utente saranno evase entro un mese dalla domanda; tale termine potrà essere elevato a due mesi nei casi di particolare complessità o in caso di elevato numero di richieste concomitanti.

Data,.....

Praticante

Firma



Consistenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di ASCOLI PICENO

Corso Mazzini n. 151 - 63100 ASCOLI PICENO

Tel. 380 744 34 24

cpo.ascolipiceno@consulentidellavoro.it

ordine.ap@consulentidellavoropec.it

PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

Il Tirocinio professionale approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre

Per una corretta applicazione del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro, si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

- a) **Il professionista CDL deve avere almeno 5 anni di iscrizione all'Albo e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall'Ordinamento (art 2 c. 8);**
- b) **- non può ammettere contemporaneamente più di 3 praticanti presso il proprio studio;**
- c) **- ha l'obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio (Art. 5 Norme per il professionista) .**
- d) il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro delibererà l'iscrizione del Praticante nell'apposito registro **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda (art. 4 - Procedura di iscrizione);
- e) Il periodo di pratica di diciotto mesi si computa **dalla data di presentazione della domanda in bollo** al Consiglio Provinciale (art. 4 – Procedura di iscrizione). **Al termine del tirocinio, regolarmente svolto, il Consiglio Provinciale, rilascia, entro i sessanta giorni alla sua conclusione il certificato di compiuta pratica . Il predetto certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Il Consiglio Provinciale provvede alla cancellazione dell'interessato dal registro dei praticanti quando il certificato perde efficacia. (Art. 8 - Compimento del tirocinio)**
- f) **Annualmente dovranno essere versati**, a mezzo bollettino di c.c postale quali contributi per l'iscrizione e la permanenza nel registro dei praticanti, gli importi **non frazionabili** stabiliti dal Consiglio Provinciale per ciascun anno (**€ 250,00 contributo I iscrizione - € 200,00 contributo annuale**)
- g) In caso di **trasferimento da uno studio all'altro il Praticante deve darne comunicazione al Consiglio Provinciale entro 90 giorni** dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. (Art. 9 – trasferimento presso altro studio)

In caso di **trasferimento in una provincia diversa entro 30 giorni** il Praticante deve chiedere l'iscrizione nel Registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine della provincia nella quale si è trasferito;

Sanzioni:

In caso di **dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di tirocinio non effettivamente svolti**, il Consiglio Provinciale avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti del professionista e del praticante.

Responsabilità disciplinare del praticante - Azione disciplinare – Art. 11 - I praticanti, ai sensi dell'art. 6 comma 8, del DPR n. 137/2012 osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consistenti del Lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Luogo e data

PER PRESA VISIONE

Il Praticante

.....